



CONTRIBUTO A FAVORE DI COMUNI DI NUOVA ISTITUZIONE, ALLE UNIONI DI COMUNI, UNIONI MONTANE E CONVENZIONI TRA COMUNI (DGR 1750/2014): RICHIESTE NON AMMESSE

Comune o Forma associativa	Funzione/i fondamentale/i associata/e	Motivazioni di non ammissibilità
Unione dei Comuni di Roverè Velo e San Mauro (VVR)	Trasferimento della funzione fondamentale: -Attività in ambito comunale di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi	L'Unione dei Comuni di Roverè Velo e San Mauro non rientra tra i destinatari del contributo regionale in quanto è costituita da comuni appartenenti all'area montana e parzialmente montana, come stabilito dalla DGR 1750/2014 al punto 2 lett. b). L'Unione, inoltre, non presenta il requisito della dimensione demografica associativa minima di 5.000 abitanti o inferiore se costituita da cinque comuni, prevista all'art. 3 della LR 18/8012 e dalla DGR 1750/2014. La deliberazione di Giunta dell'Unione n. 17 del 30/10/2014 che approva il piano finanziario delle spese per l'avvio della funzione fondamentale è stata assunta oltre i termini previsti dal provvedimento regionale. Le delibere di trasferimento della funzione da parte dei competenti organi dei comuni e di recepimento della funzione da parte dell'unione non indicano una data di attivazione della funzione e pertanto prevale la previsione statutaria che dispone l'attivazione con decorrenza l'anno successivo, oltre la data indicata nella DGR 1750/2014.
Convenzione tra i Comuni di Vittorio Veneto e Tarzo (TV) Capofila: Vittorio Veneto (TV)	- Polizia municipale e polizia amministrativa locale	La DGR 1750/2014 al punto 2 lett. b) stabilisce che sono destinatarie del contributo regionale le convenzioni di cui all'art.30 del TUEL a cui partecipano Comuni obbligati all'esercizio delle funzioni fondamentali. I comuni montani di Vittorio Veneto e Tarzo, hanno entrambi una popolazione superiore ai 3.000 abitanti e pertanto non sono obbligati all'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali.



51

CONTRIBUTO A FAVORE DI COMUNI DI NUOVA ISTITUZIONE, ALLE UNIONI DI COMUNI, UNIONI MONTANE E CONVENZIONI TRA COMUNI (DGR 1750/2014): RICHIESTE NON AMMESSE

Comune o Forma associativa	Funzione/i fondamentale/i associata/e	Motivazioni di non ammissibilità
Comune di Longarone (BL)	Fusione tra i comuni di Longarone e Castellavazzo	Il comune di Longarone ha trasmesso la domanda di contributo per le spese di investimento necessarie alla riorganizzazione dei servizi e delle strutture del nuovo comune, oltre il termine previsto, a pena di inammissibilità, del 31.10.2014. Inoltre la delibera di Giunta comunale n. 108 del 30.10.2014 che approva il piano finanziario delle spese è assunta oltre il termine previsto al punto 5 della DGR 1750/2014
Unione dei Comuni di Cimadolmo, Ormelle e S.Polo di Piave (TV)	Trasferimento della funzione fondamentale - Polizia municipale e polizia amministrativa locale	Gli atti di consiglio comunale di trasferimento della funzione fondamentale e di consiglio dell'unione di attivazione sono stati assunti in data antecedente al periodo indicato nel provvedimento regionale. La documentazione trasmessa dall'unione è già stata esaminata dalla Sezione regionale in occasione di precedente richiesta di contributo per l'anno 2013 e ritenuta inammissibile per le motivazioni contenute nell'All. C al DD n. 248/2013
Unione Montana Agordina (BL)	-Attività in ambito comunale di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi.	Le delibere di consiglio comunale che approvano la convenzione per il conferimento della funzione fondamentale, alla Comunità montana, ora Unione Montana e la delibera di consiglio comunitario di accettazione della delega, sono state approvate in data antecedente al periodo previsto dal provvedimento regionale. Inoltre non si tratta di un nuovo conferimento di funzione fondamentale, come previsto al punto 2 della DGR 1750/2014.



CONTRIBUTO A FAVORE DI COMUNI DI NUOVA ISTITUZIONE, ALLE UNIONI DI COMUNI, UNIONI MONTANE E CONVENZIONI TRA COMUNI (DGR 1750/2014): RICHIESTE NON AMMESSE

Comune o Forma associativa	Funzione/i fondamentale/i associata/e	Motivazioni di non ammissibilità
Convenzione tra i Comuni di Gallio, Enego e Foza Capofila: Gallio (VI)	-Attività in ambito comunale di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi -Catasto -Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale	La convenzione tra i Comuni non raggiunge la dimensione demografica associativa minima di 5.000 abitanti o inferiore se le funzioni sono esercitate da almeno cinque comuni montani (la popolazione deve fare riferimento ai dati del Censimento 2011), prevista all'art. 3 della LR n.18/2012 e al punto 1 della DGR n.1750/2014 Inoltre le delibere consultari di approvazione della convenzione per l'esercizio di tutte le funzioni fondamentali sono state approvate in data antecedente al periodo previsto dal provvedimento regionale con rinvio a protocolli d'intesa, forma giuridica di accordo non ammessa a contributo nel bando regionale, per la disciplina dell'esercizio di funzioni fondamentali di cui alle lettere b),c),d) del c.1 dell'art.19 del DL95/2012.
Convenzione tra i Comuni di Velo d'Astico, Laghi, Lastebasse, Pedemonte, Tonezza del Cimone, Valdastico Capofila: Velo d'Astico (VI)	-Organizzazione generale dell'amministrazione gestione finanziaria e contabile e controllo	La DGR n. 1750/2014 al punto 2 stabilisce che sono considerate ammissibili al contributo le convenzioni stipulate per l'esercizio di funzioni fondamentali attivate integralmente alla data del 29.10.2014. L'ente capofila attesta che la funzione fondamentale è stata conferita in parte e non integralmente. Inoltre al punto 2 della convenzione, sottoscritta tra i Comuni, risulta che sono fatte salve le altre convenzioni esistenti tra i comuni anche disgiuntamente o con altri Comuni, in contrasto con il divieto di sovrapposizione di più forme associative di cui all'art. 14 c. 29 del DL78/2010. Il Comune capofila non ha trasmesso risposta alla richiesta di chiarimenti inoltrata con nota regionale prot. N. 524964/2014.



CONTRIBUTO A FAVORE DI COMUNI DI NUOVA ISTITUZIONE, ALLE UNIONI DI COMUNI, UNIONI MONTANE E CONVENZIONI TRA COMUNI (DGR 1750/2014): RICHIESTE NON AMMESSE

Comune o Forma associativa	Funzione/i fondamentale/i associata/e	Motivazioni di non ammissibilità
<p>Convenzione tra i Comuni di Zenson di Piave, Fossalta di Piave</p> <p>Capofila: Zenson di Piave (TV)</p>	<p>-Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali</p>	<p>Il Comune di Zenson di Piave, alla data di presentazione della richiesta di contributo, gestisce la funzione fondamentale, in convenzione fino al 01.01.2015, con il Comune di Monastier di Treviso. La convenzione, sottoscritta in data 23.10.2014 tra i Comuni di Zenson di Piave e Fossalta di Piave, non individua l'ente capofila della gestione associata e ha durata pari alla convenzione quadro, quinquennale, stipulata in data 20.03.2014, venendo meno la durata minima prevista nella DGR 1750/2014. Con delibera di Giunta i Comuni di Zenson di Piave e Fossalta di Piave approvano l'accordo attuativo per la gestione associata della funzione fondamentale dichiarando che lo stesso sarà operativo con decorrenza dall'1/1/2015, oltre il termine previsto al punto 2 lett.c) della DGR n.1750/2014.</p>
<p>Convenzione tra i Comuni di San Martino di Venezze, Pettorazza Grimani</p> <p>Capofila: San Martino di Venezze (RO)</p>	<p>-Organizzazione generale dell'amministrazione gestione finanziaria e contabile e controllo -Edilizia scolastica organizzazione e gestione dei servizi scolastici</p>	<p>La convenzione stipulata tra i Comuni per l'esercizio della funzione fondamentale relativa all'edilizia scolastica è stata sottoscritta in data 11.03.2013, antecedente al periodo indicato nella DGR n. 1750/2014. La gestione associata della funzione fondamentale di cui alla lett. a) dell'art. 19 c.1 del DL 95/2012 è disciplinata da una convenzione di durata triennale, per un periodo, quindi, inferiore ai cinque anni previsti nel provvedimento regionale. Il Comune capofila non ha fornito i chiarimenti richiesti con nota regionale prot 524986/2014. In data 24/12/2014, il comune capofila ha comunicato con nota mail che sono in fase di predisposizione gli atti di scioglimento delle convenzioni.</p>



CONTRIBUTO A FAVORE DI COMUNI DI NUOVA ISTITUZIONE, ALLE UNIONI DI COMUNI, UNIONI MONTANE E CONVENZIONI TRA COMUNI (DGR 1750/2014): RICHIESTE NON AMMESSE

Comune o Forma associativa	Funzione/i fondamentale/i associata/e	Motivazioni di non ammissibilità
Convenzione tra i Comuni di Nervesa della Battaglia, Arcade Capofila: Nervesa della Battaglia (TV)	-Organizzazione generale dell'Amministrazione e gestione finanziaria	Il Comuni in attuazione di una convenzione quadro per l'esercizio di tutte le funzioni fondamentali hanno approvato la "Convenzione per la gestione associata dei servizi finanziari e tributari" conferendo solo parte delle funzioni/servizi che costituiscono la funzione fondamentale di cui alla lett. a) art. 19 c.1 del DL 95/2012. La DGR 1750/2014 al punto 1 stabilisce che ai fini dei requisiti d'accesso alle incentivazioni son ammissibili le forme associative che hanno per oggetto il conferimento della funzione fondamentale nel rispetto del principio di integralità che attribuisce alla forma associativa la gestione autonoma ed esclusiva della funzione fondamentale nella sua interezza, escludendo il permanere di residue attività in capo alle strutture dei singoli comuni.
Convenzione tra i Comuni di Costa di Rovigo, Arquà Polesine, Frassinelle Polesine, Pincara, Villamarzana Capofila: Costa di Rovigo (RO)	-Organizzazione generale dell'Amministrazione e gestione finanziaria -Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali -Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale -Catasto -Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta avvio e smaltimento dei rifiuti urbani	La DGR 1750/2014 al punto 2 stabilisce che sono soggetti destinatari dei contributi le convenzioni sottoscritte tra Comuni per l'esercizio integrale di funzioni fondamentali attivate alla data del 29.10.2014. I Comuni con delibera di consiglio hanno approvato una convenzione quadro per l'esercizio delle le funzioni fondamentali di cui alle lett. b), c), d), f), g) dell'art. 19 c. 1 del DL 95/2012 rinviando ad appositi regolamenti attuativi, l'organizzazione e l'esercizio effettivo delle funzioni. Il comune capofila non ha trasmesso i chiarimenti richiesti con nota regionale prot. n.527879/2014 e non ha prodotto i regolamenti attuativi a dimostrazione dell'esercizio associato effettivo della funzione.



CONTRIBUTO A FAVORE DI COMUNI DI NUOVA ISTITUZIONE, ALLE UNIONI DI COMUNI, UNIONI MONTANE E CONVENZIONI TRA COMUNI (DGR 1750/2014): RICHIESTE NON AMMESSE

Comune o Forma associativa	Funzione/i fondamentale/i associata/e	Motivazioni di non ammissibilità
Unione montana Feltrina (BI)	-Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale	Le delibere di consiglio dei comuni che conferiscono la funzione fondamentale in gestione associata e l'atto di accettazione da parte dell'Unione Montana non indicano i contenuti della funzione fondamentale, oggetto della delega. L'art. 2 della Convenzione sottoscritta tra gli Enti stabilisce che la gestione associata della funzione fondamentale concerne la sola attività di monitoraggio dei dati per la gestione dei servizi, la redazione dei relativi report e il controllo dei contratti di servizio, senza che rilevino l'attivazione di atti gestionali. La DGR n. 1750/2014 stabilisce che sono considerate ammissibili al contributo le Unioni Montane alle quali i Comuni hanno conferito la gestione associata della funzione fondamentale nel rispetto del criterio di effettività dell'esercizio e di integralità oggettiva e soggettiva. Le attività indicate all'art. 2 della convenzione sono da ritenersi generiche e di supporto all'esercizio di una attività e non caratterizzano in modo specifico l'esercizio effettivo ed integrale della funzione fondamentale delegata/conferita.